

STATUTO

TAGLIO GENERAZIONALE APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo Settore*") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente *denominazione*:

"TAGLIO GENERAZIONALE APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale/operativa* nella Città Metropolitana di Roma Capitale, all'indirizzo risultante dall'amministrazione competente, e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

lettera a) interventi e servizi sociali;

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera u) beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

L'associazione intende essere l'Organizzazione di promozione sociale dei giovani controcorrente sul territorio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

STATUTO
TAVOLO GENEALOGICO

ART. 1
Il Tavolo Genealogico è costituito da:

1. Un Presidente
2. Un Vice-Presidente
3. Un Segretario
4. Un Tesoriere
5. Un Archivista
6. Un Relatore
7. Un Controllore
8. Un Assessore
9. Un Consigliere
10. Un Auditore
11. Un Mediatore
12. Un Arbitro
13. Un Conciliatore
14. Un Mediatore
15. Un Arbitro
16. Un Conciliatore
17. Un Mediatore
18. Un Arbitro
19. Un Conciliatore
20. Un Mediatore
21. Un Arbitro
22. Un Conciliatore
23. Un Mediatore
24. Un Arbitro
25. Un Conciliatore
26. Un Mediatore
27. Un Arbitro
28. Un Conciliatore
29. Un Mediatore
30. Un Arbitro
31. Un Conciliatore
32. Un Mediatore
33. Un Arbitro
34. Un Conciliatore
35. Un Mediatore
36. Un Arbitro
37. Un Conciliatore
38. Un Mediatore
39. Un Arbitro
40. Un Conciliatore
41. Un Mediatore
42. Un Arbitro
43. Un Conciliatore
44. Un Mediatore
45. Un Arbitro
46. Un Conciliatore
47. Un Mediatore
48. Un Arbitro
49. Un Conciliatore
50. Un Mediatore
51. Un Arbitro
52. Un Conciliatore
53. Un Mediatore
54. Un Arbitro
55. Un Conciliatore
56. Un Mediatore
57. Un Arbitro
58. Un Conciliatore
59. Un Mediatore
60. Un Arbitro
61. Un Conciliatore
62. Un Mediatore
63. Un Arbitro
64. Un Conciliatore
65. Un Mediatore
66. Un Arbitro
67. Un Conciliatore
68. Un Mediatore
69. Un Arbitro
70. Un Conciliatore
71. Un Mediatore
72. Un Arbitro
73. Un Conciliatore
74. Un Mediatore
75. Un Arbitro
76. Un Conciliatore
77. Un Mediatore
78. Un Arbitro
79. Un Conciliatore
80. Un Mediatore
81. Un Arbitro
82. Un Conciliatore
83. Un Mediatore
84. Un Arbitro
85. Un Conciliatore
86. Un Mediatore
87. Un Arbitro
88. Un Conciliatore
89. Un Mediatore
90. Un Arbitro
91. Un Conciliatore
92. Un Mediatore
93. Un Arbitro
94. Un Conciliatore
95. Un Mediatore
96. Un Arbitro
97. Un Conciliatore
98. Un Mediatore
99. Un Arbitro
100. Un Conciliatore



ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *Enti* del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Presidente delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Presidente, nel libro degli associati.

Il Presidente deve entro 10 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Presidente, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Amministrazione, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore a senza scopo di lucro che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con la loro competenza e conoscenza.

Il nuovo associato, ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda contenente:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;

2) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di aderire alle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi.

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione, con la finalità di ottenere la sua approvazione.

La domanda di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Presidente della associazione.

Il Presidente della associazione, entro 10 giorni motivati, dovrà comunicare al richiedente la decisione e la data di ammissione.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata approvata dal Presidente, chi ha proposto può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione impugnare, chiedendo che essa venga annullata o pronunciata il contrario. L'impugnazione, che deve essere proposta entro 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione, non è ammessa se non è motivata e se non è depositata entro 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione.

La decisione del Presidente, che non è impugnata, è definitiva e non può essere impugnata. Il Presidente della associazione può, anche in mancanza di impugnazione, introdurre, entro 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione, un'azione di annullamento o di pronuncia del contrario.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Il diritto di voto spetta a tutti gli associati che hanno compiuto il diciannovesimo anno di età.

Il diritto di voto è personale e non può essere delegato ad altri.

Il diritto di voto è esercitato in assemblea, convocata dal Presidente della associazione.

Il diritto di voto è esercitato in assemblea, convocata dal Presidente della associazione.

Il diritto di voto è esercitato in assemblea, convocata dal Presidente della associazione.

Il diritto di voto è esercitato in assemblea, convocata dal Presidente della associazione.

Il diritto di voto è esercitato in assemblea, convocata dal Presidente della associazione.

Il diritto di voto è esercitato in assemblea, convocata dal Presidente della associazione.

Il diritto di voto è esercitato in assemblea, convocata dal Presidente della associazione.

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta*/telematica la sua decisione al Presidente, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *60 giorni*, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Agli associati che siano enti del Terzo Settore, sono attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta/telematica*, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'intervento all'Assemblea è previsto anche mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (**co. 4, art. 24 CTS**).



La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta/telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Delibera a maggioranza semplice di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto*: occorre la presenza di almeno tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Ma anche per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio*: occorre la presenza di almeno tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

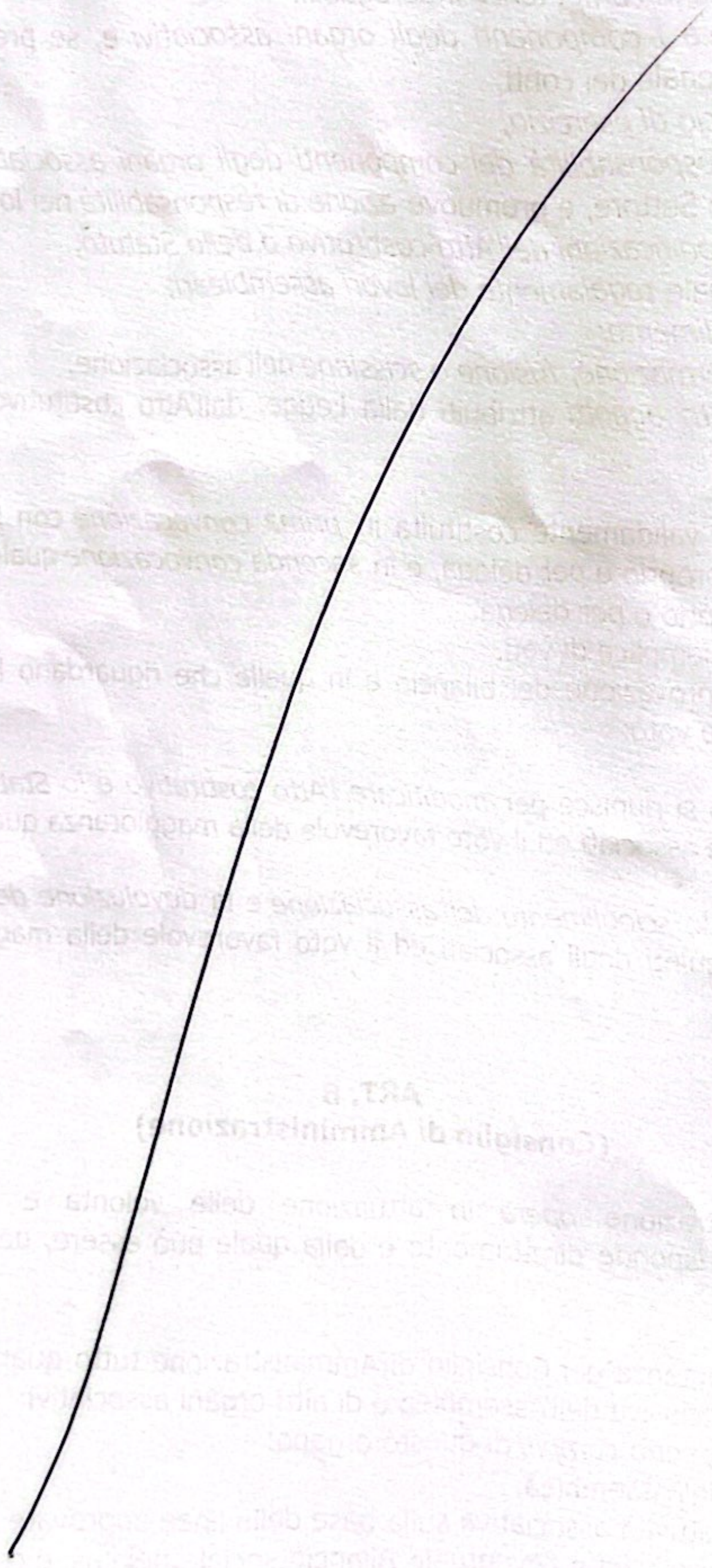
ART. 8 **(Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;



- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio di Amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 7 e 20 , nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e *rieleggibili* per più mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore. Gli amministratori sono *scelti anche alla luce delle diverse categorie di associati, degli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti, degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del Terzo Settore, o dei lavoratori o utenti* dell'ente. In ogni caso, la nomina degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, e in caso di pareggio prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

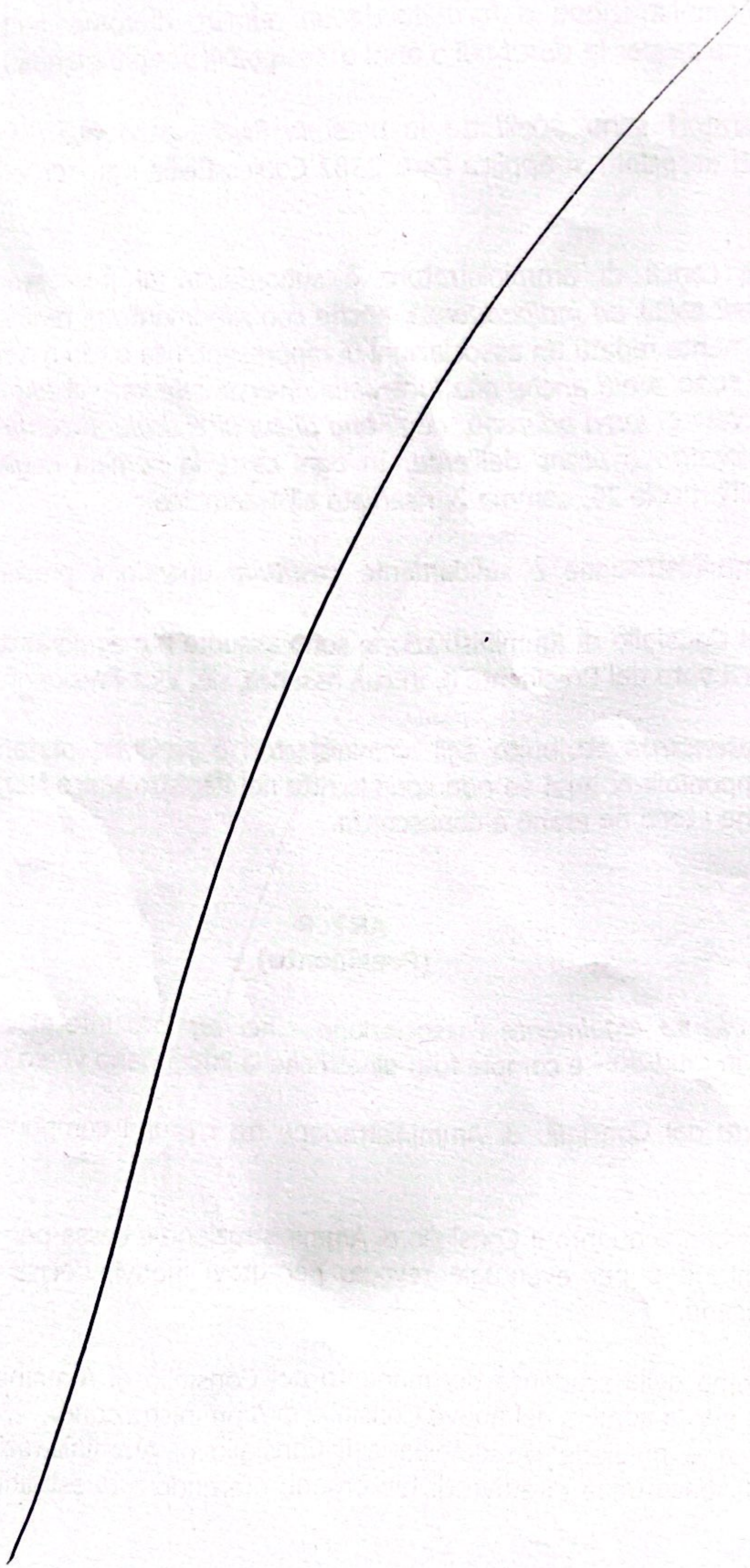
Il Presidente è *eletto* dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice-Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il *componente monocratico* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

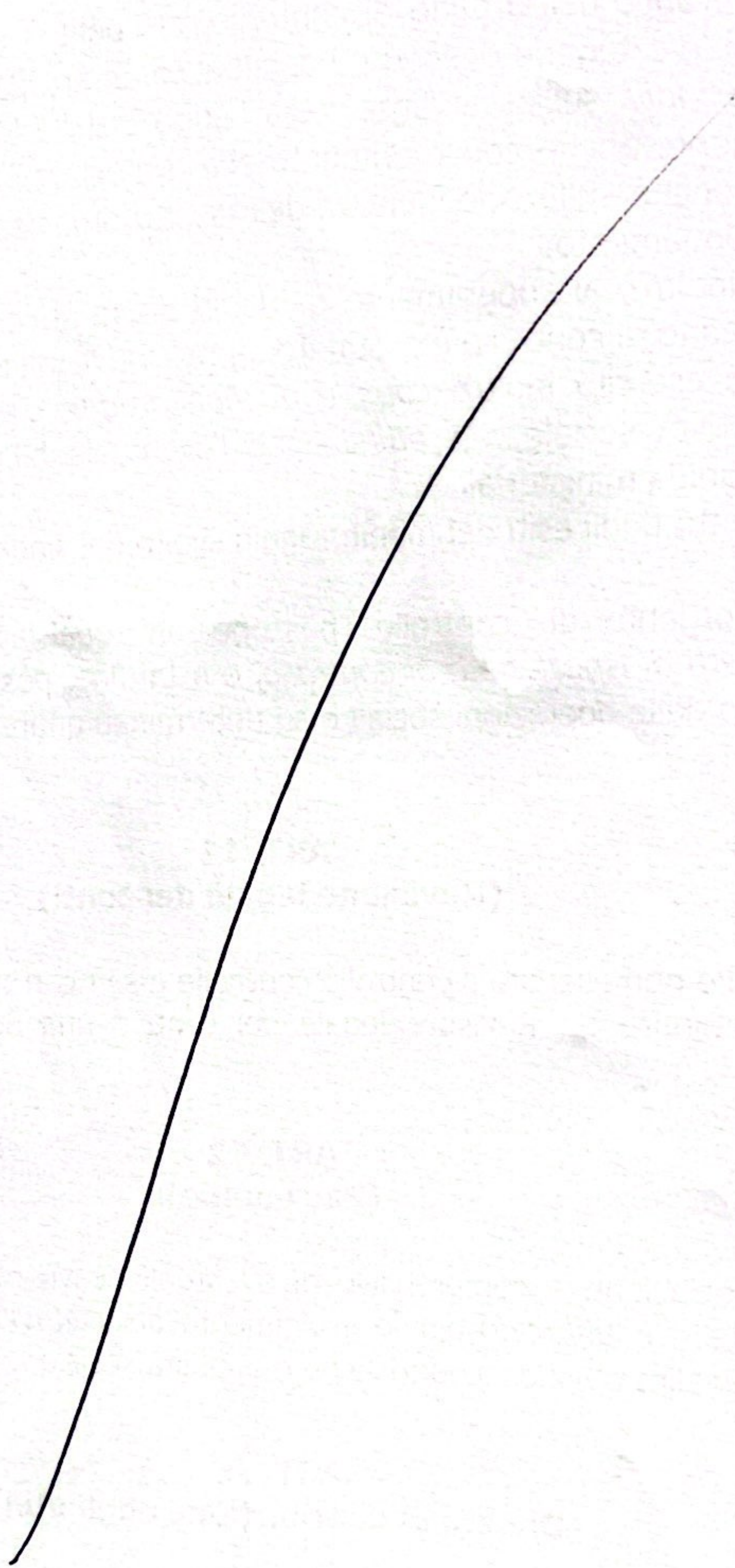
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.



Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio di Amministrazione, viene *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet "gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

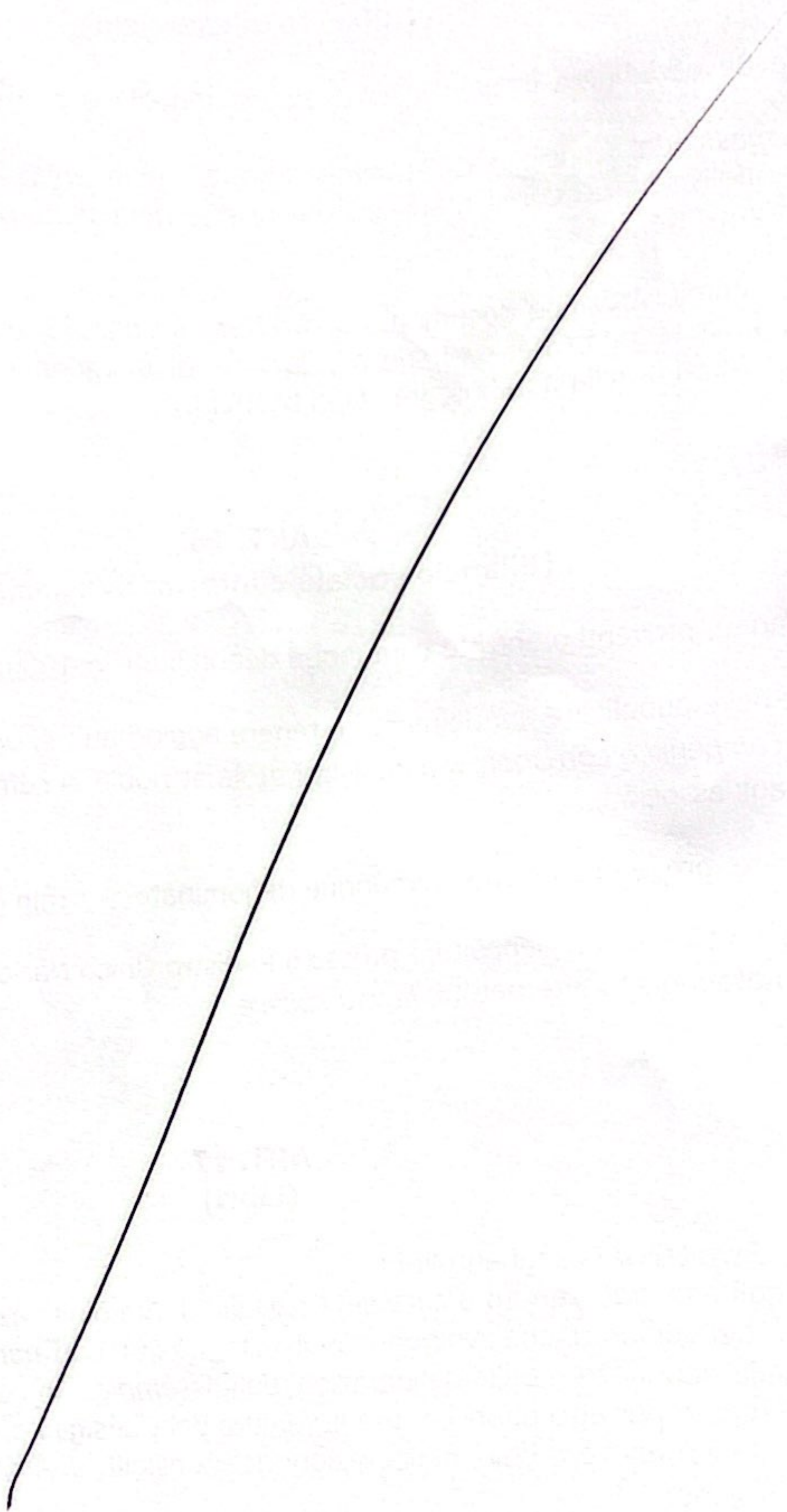
l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: facendone richiesta telematica al Consiglio di Amministrazione, che rilascerà il codice di accesso digitale alla cartella telematica.



ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori).

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



